# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTRASTO DEL RANDAGISMO E DEI MALTRATTAMENTI VERSO GLI ANIMALI

## Premessa

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito d'applicazione

Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di **ROGLIANO**, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
Il Comune si adopera a promuovere politiche volte all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, valorizzando altresì la cultura del rispetto e della protezione dei diritti degli animali, incoraggiando ogni attività realizzata nella direzione della promozione della crescita culturale e della sensibilità collettiva, consapevole che una società attenta ai diritti dei più deboli è presupposto fondamentale per una serena e giusta convivenza.
Il regolamento è altresì finalizzato alla tutela del benessere della popolazione canina e felina e a contrastare il fenomeno del randagismo.
Il Comune si impegna a diffondere la conoscenza delle normative poste a tutela degli animali d'affezione e al contrasto delle violazioni previste e punite dalle norme indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

## Definizioni, scopi e competenze

### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio comunale;
- animale di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- animali domestici: animali appartenenti a generi sottoposti a processo di domesticazione e riconosciuti scientificamente come specie domestiche,
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate anche se riprodotte in ambiente controllato e in cattività;
- cane o gatto randagio: ogni animale che non abbia una persona che lo possiede o lo detiene, che sia libero di girare sul territorio, anche se identificato con microchip e sterilizzato;
- proprietario: chiunque abbia la titolarità del possesso di un animale;
- detentore: chiunque detenga un animale a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità pur senza averne la reale proprietà oppure lo custodisca all'interno di aree private recintate;

### Articolo 3 – Riconoscimento dei diritti degli animali e dei valori etici e culturali

Il Comune promuove la cura e il benessere degli animali nel proprio territorio e riconosce alle specie animali non umane diritto a un'esistenza che sia compatibile con le esigenze etologiche proprie della specie, in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
Il Comune individua nella attività poste a tutela degli animali uno degli strumenti utili a promuovere nella collettività il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso quelli più deboli.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi, incoraggiando i comportamenti che attengono al loro rispetto e alla loro difesa.

### Articolo 4 – Competenze del Sindaco

Il Sindaco, secondo i disposti dell'articolo 3 del D.P.R. 31/03/79, esercita tramite le strutture del Comune, le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso i cani e i gatti presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
Al Sindaco compete, in base alla Legge quadro del 14 agosto 1991 n.281, L.R. 41/90 e alla Legge Regione Calabria n.45 del 2023 (*Burc n.218 del 5 ottobre 2023*), attualmente vigente, l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## Contrasto al maltrattamento di animali, commercio e associazionismo

### Articolo 5 – Repressione del maltrattamento degli animali

Il Comune, per il tramite dei Vigili Urbani, delle altre forze di polizia presenti sul territorio e delle Guardie Zoofile Volontarie delle associazioni, riconosciute ai termini di legge e munite di idoneo decreto prefettizio, promuove la repressione dei reati a danno di animali e delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### Articolo 6 – Divieti e limitazioni

Fatto salvo l'accertamento di azioni/comportamenti che possano costituire reato, sul territorio del Comune è sempre vietato:

1. tenere animali confinati su terrazze o balconi, senza la possibilità di accedere all'interno dell'abitazione oppure custodirli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
2. detenere animali di qualsiasi specie in box, autorimesse e cantine e in ogni altro locale che non abbia i requisiti per consentire la permanenza di persone ai sensi delle norme edilizie vigenti;
3. detenere cani e gatti in gabbia, fatta eccezione per il tempo in cui è necessario il loro trasporto e per motivate ragioni sanitarie, prescritte da un medico veterinario;
4. tenere i cani legati alla catena o ad altro mezzo di contenimento assimilabile;
5. custodire cani all'esterno sprovvisti di una cuccia che dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e con il tetto impermeabilizzato e posizionata in un luogo riparato idoneo a garantire la permanenza dell'animale in un ambiente atto a garantire il suo benessere psico-fisico;
6. separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo diverse disposizioni stabilite per la loro salute e certificate da un medico veterinario
7. la vendita, la detenzione e l'uso di collari che diano scosse elettriche o che possono essere dolorosi e/o irritanti. Il divieto è operativo anche per durante le attività di addestramento e per qualsiasi altra finalità. E' altresì vietato l'utilizzo dei collari cosiddetti "a strozzo" o "a strangolo", di qualunque fattura, nella conduzione degli animali sul territorio comunale;
8. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro inutili disagi, anche temporanei e/o in condizioni che impediscano di tenere la postura eretta o di potersi sdraiare;

9. condurre animali con il guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione di qualsiasi genere, ivi comprese biciclette o monopattini elettrici, anche in aree non soggette al Codice della Strada che già sanziona questo comportamento;
10. vendere, esporre, detenere, dare in premio o regalare animali d'affezione in mercati e manifestazioni, ivi comprese fiere e sagre, ovunque siano svolte. Se lo svolgimento dell'attività è subordinato alla concessione di un'autorizzazione comunale nella stessa dovrà essere indicato il divieto previsto nel capoverso precedente. Il presente articolo non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, riconosciute secondo le disposizioni vigenti, nell'ambito di iniziative senza fine di lucro, finalizzate a incentivare l'adozione degli animali d'affezione;
11. sollevare gli animali prendendoli per la testa, le orecchie, le zampe o la coda.
12. lasciare vagare senza custodia, sull'intero territorio comunale, cani che si siano resi protagonisti di episodi di morsicatura e aggressione a persone e animali, che siano state accertate dai servizi veterinari pubblici o dai servizi di polizia urbana;

## Articolo 7 – Commercio ed esposizione degli animali

1. E' fatto divieto ai negozi che vendono animali di esporli nelle vetrine o di collocarli all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere stabulati in condizioni tali da garantire il loro benessere, avendo la possibilità di soddisfare le proprie necessità etologiche e dovranno avere sempre a disposizione un contenitore con acqua pulita;
3. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita e, per i cani, previa identificazione con microchip e iscrizione in anagrafe regionale;
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, potrà essere disposta dal Sindaco la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo da uno a sette giorni. In caso di recidiva nei successivi 24 mesi dall'accertamento della prima violazione la chiusura non potrà essere inferiore a giorni 10 di calendario;

## Articolo 8 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
   a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
   b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
   c) possono organizzare attività pubbliche finalizzate alla diffusione delle buone pratiche di convivenza e alla crescita della sensibilità nei confronti dei temi che riguardano i diritti degli animali e la loro tutela e la prevenzione del fenomeno del randagismo
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

# Norme e comportamenti per la tutela dei cani

## Articolo 9 – Detenzione dei cani

1. Chi detiene un cane deve occuparsi del suo benessere, rispettando le necessità fisiologiche, etologiche e comportamentali dell'animale, con particolare riferimento all'età e allo stato di salute;
2. I cani di proprietà o comunque detenuti a qualsiasi titolo, devono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e per l'esecuzione delle necessarie profilassi vaccinali
3. Ai cani custoditi deve essere garantita la possibilità di socializzare ed è vietato custodirli in stato di costante isolamento, tenendo presente la natura sociale propria del cane.
4. Le recinzioni delle proprietà dove sono custoditi cani devono essere costruite e conservate in modo idoneo a evitare la fuga degli animali, garantendo la sicurezza dei terzi che si trovino all'esterno della recinzione.
5. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Gli animali custoditi nei recinti dovranno essere condotti all'esterno con cadenza almeno giornaliera.

## Articolo 10 – Anagrafe canina e censimenti della popolazione canina presente sul territorio comunale

Il Comune vigila sul rispetto dell'obbligo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 12/95 e successive modificazioni e integrazioni della legge Regionale n.45 del 2023.

a) Il Comune, oltre alle competenze previste dalla legge in materia vigente, provvede con cadenza almeno biennale al censimento dei cani presenti sul territorio comunale, detenuti dai privati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
b) Il censimento dei cani presenti sul territorio comunale può essere effettuato, a soli fini statistici e rilevazione presenze, previe comunicazione ed intese con l'ASP veterinaria competente per territorio che fornirà eventuali linee guida e direttive per la sua esecuzione che potrà avvenire in collaborazione con le associazioni protezionistiche e naturalistiche di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo ed al benessere degli animali, iscritte all'Albo Regionale, delle Guardie Zoofile o di altri soggetti debitamente abilitati, a norma di legge ed autorizzati dall'Autorità Comunale.
c) Al fine di censire la popolazione canina presente nel territorio comunale, le persone incaricate del censimento dovranno provvedere a compilare apposita scheda, contenente i seguenti elementi:
    - generalità del proprietario o detentore, numero dei cani posseduti, con indicazione della data o del periodo di acquisizione di ciascun animale;
    - descrizione di ciascun esemplare posseduto o detenuto con indicazione del numero di microchip e se sterilizzato o meno;
d) in assenza di identificazione e iscrizione all'anagrafe il Comune, tramite gli uffici di Polizia Urbana procederà ad irrogare le previste sanzioni e all'attivazione delle procedure per l'iscrizione in anagrafe regionale. Copia della scheda di censimento sarà consegnata al proprietario/detentore;

## Articolo 11 – Limitazione delle nascite

Ritenendo il randagismo un'emergenza sanitaria e sociale, che oltre a costituire un problema per gli animali genera importanti costi per l'amministrazione comunale, il Comune si obbliga a combatterlo promuovendo la diffusione di buone pratiche per la detenzione responsabile degli animali domestici, al fine di limitarne la procreazione:

1. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali si impegnano affinché:
    a. siano limitate le nascite di cani e gatti che vivano stabilmente all'interno delle mura domestiche o di qualsiasi altra proprietà recintata, prediligendo l'adozione di animali randagi;
    b. non vengano reimessi sul territorio animali randagi catturati per qualsivoglia motivo senza la preventiva sterilizzazione;
2. Posto che il vagantismo di cani senza controllo da parte del proprietario, rappresenta il principale serbatoio di alimentazione del fenomeno del randagismo il Comune promuove annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari, delle Associazioni Animaliste di Volontariato, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo, ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

## Articolo 12 – Accesso alle aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, nei limiti delle disposizioni vigenti, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico in tutto il territorio comunale. Deve essere considerato sempre vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi destinate ai bambini.
2. Nella conduzione dei cani è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. L'uso congiunto di guinzaglio e museruola deve essere applicato qualora il conduttore sia consapevole dell'indole mordace dell'animale o sia a questo assoggettato da un provvedimento amministrativo disposto dall'autorità.
3. La museruola deve essere utilizzata solo per brevi periodi, in luoghi ove vi sia pericolo che il cane possa mordere. Il cane a cui e stata fatta indossare la museruola deve sempre essere sotto il controllo del proprietario/detentore e deve essere tenuto al guinzaglio, per evitare che eventuali fughe possano mettere in pericolo la sua vita;
4. I proprietari/detentori a qualsiasi titolo devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino, rimuovendo le deiezioni solide, e che non arrechino disturbo o danno;
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati delle opportune attrezzature.
6. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

## Articolo 13 – Smarrimento e rinvenimento di cani

1. In caso di smarrimento di un cane il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando di Polizia Urbana, per l'attivazione delle attività conseguenti, come previsti dalle norme vigenti;
3. Chiunque rinvenga cani feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e al servizio di polizia urbana;
4. In caso di rinvenimento di un cane il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale autorizzato, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

### Articolo 14 – Procedure per le adozioni dei cani senza padrone

1. Il cittadino che desideri adottare un cane deve rivolgersi all'Ufficio comunale per la tutela degli animali o all'Associazione di Volontariato animalista che collabora con il Comune, al fine di ricevere tutte le informazioni sui cani in attesa di essere adottati e sul necessario percorso amministrativo;
2. Il Comune può incentivare l'adozione dei cani presenti in canile attraverso l'emissione di voucher spendibili presso strutture veterinarie convenzionate, esclusivamente per far fronte al costo di prestazioni veterinarie e per l'acquisto di farmaci da questi ultimi prescritti;
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea o ceduti a qualsiasi titolo, a quanti abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, o abbiano patteggiato pene per i reati di abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali o siano stati condannati per reati commessi con violenza;

## Norme e comportamenti per la tutela dei gatti

### Articolo 15 – Tutela dei gatti e definizione dei felini liberi presenti sul territorio

1. Il comune riconosce che i gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita attraverso la Legge Nazionale, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la tipicità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure).
2. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge le colonie feline presenti sul proprio territorio e provvede alla segnaletica con opportuni cartelli, in base alla legislazione vigente.
3. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà sul territorio.
4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di animali aventi caratteristiche di scarsa domesticità, che vivono in libertà e sono stanziali, o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato
5. Per "referente di colonia" si intende la persona o l'associazione che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
6. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
7. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà, che abbiano la possibilità di vagare liberamente al di fuori dell'abitazione, il Comune può promuovere attività di sensibilizzazione verso i proprietari o detentori affinché provvedano alla loro sterilizzazione o castrazione.
8. L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
9. La cattura dei gatti liberi delle colonie censite, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASL, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato che se ne occupano, che da personale di associazioni appositamente incaricato dal Comune.

### Articolo 16 – Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge le colonie feline presenti sul proprio territorio e provvede alla segnaletica con opportuni cartelli.
2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio veterinario competente per territorio e le Associazioni animaliste di volontariato. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la referente di colonia e/o l'associazione che se ne occupa e la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie o legate alla sicurezza degli animali.
4. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

## Alimentazione degli animali sul territorio

### Articolo 17 – Alimentazione degli animali senza padrone

1. Il Comune riconosce e incentiva l'attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani e gatti randagi;
2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani e gatti randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto, anche per evitare che la presenza di cibo possa attirare altri animali o agevolare la promiscuità fra animali domestici e selvatici;
3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l'alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco;
4. L'accesso ai luoghi ove vi sia presenza di animali senza padrone o di colonie feline censite alle persone che se occupano dovrà essere agevolato, in accordo con la proprietà, anche attraverso la mediazione del Comune;

## Contrasto allo spargimento di sostanze venefiche, esche e bocconi avvelenati o comunque atti a causare pericoli per l'incolumità di persone e animali

### Articolo 18 – Divieto di detenzione, fabbricazione e cessione di esche e bocconi avvelenati

1. Il Sindaco, quale autorità sanitaria, pone in atto tutti gli atti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, per contrastare e reprimere la fabbricazione e detenzione di esche o bocconi destinati a provocare danni alla salute degli animali e potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;
2. Il Comune, tramite il servizio di Polizia Urbana, mette in atto tutte le attività previste dalle normative vigenti in materia, in particolare per quanto concerne i disposti indicati nelle disposizioni vigenti e nelle ordinanze emesse dal Ministero della Salute per il contrasto degli avvelenamenti;
3. Il Comune diffonde la conoscenza dei dati presenti sul Portale Nazionale degli avvelenamenti dolosi di animali, informando i cittadini di fatti che siano accaduti all'interno del territorio comunale e/o dei Comuni limitrofi onde evitare il rischio di avvelenamenti.

4. Il servizio di Polizia Locale, d'iniziativa o sulla base delle segnalazioni pervenute da cittadini o associazioni, si attiverà con priorità assoluta per lo svolgimento delle attività previste dalla vigente normativa, procedendo agli accertamenti necessari anche in presenza di situazioni indiziarie per arrivare all'accertamento della presenza di sostanze tossiche e/o pericolose per la pubblica incolumità.

## Attività di vigilanza

### Articolo 19

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli organi di polizia giudiziaria presenti sul territorio comunale, le Guardie Zoofile e/o Ambientali Volontarie, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute a livello nazionale oppure iscritte nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità.

## Sanzioni

### Articolo 20

| Articolo | Descrizione | Sanzioni espresse in Euro |
|---|---|---|
| 6.1 | Detenzione di animali confinati su balconi o terrazzi o in contenitori e/o scatole | Da 40 a 240 per ogni animale |
| 6.2 | Detenzione di animali in box, autorimesse o cantine | Da 40 a 240 per ogni animale |
| 6.3 | Detenzione di cani e gatti in gabbia, senza prescrizione scritta del veterinario per ragioni sanitarie | Da 150 a 600 per ogni animale |
| 6.4 | Tenere i cani a catena o comunque legati | Da 50 a 300 per ogni animale |
| 6.5 | Custodire i cani all'esterno senza idoneo riparo come descritto | Da 150 a 600 per ogni animale |
| | | |
| 6.6 | Separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni, salvo diversa prescrizione scritta del veterinario | Da 50 a 300 per ogni cucciolo |
| 6.7 | Utilizzo di collari a impulsi elettrici o altri sistemi indicati nel comma | Da 150 a 600 per ogni violazione |
| 6.8 | Trasporto di animali in condizioni non idonee | Da 50 a 300 per ogni animale |
| 6.9 | Conduzione di animali con mezzi di locomozione, come indicato | Da 40 a 240 per ogni violazione |
| 6.10 | Vendita, esposizione o cessione gratuita di animali come descritto | Da 150 a 500 per ogni violazione |
| 6.11 | Sollevare gli animali in modo improprio | Da 40 a 240 per ogni violazione |
| 6.12 | Omessa custodia di animali, come dettagliato nell'articolo | Da 40 a 240 per ogni violazione |
| 7.1 | Divieto di esposizione animali nei negozi | Da 40 a 240 per ogni violazione |

| | | |
|---|---|---|
| 7.2 | Detenzione di animali nei negozi in condizioni non idonee | Da 40 a 240 per ogni animale |
| 7.3 | Vendita o cessione di cani e gatti di età inferiore ai 60gg o sprovvisti di identificazione | Da 40 a 240 per ogni animale |
| 9.4 | Detenzione di cani in proprietà con recinzioni non idonee rispetto a quanto indicato | Da 50 a 300 per ogni violazione |
| 9.5 | Detenzione dei cani in modo difforme da quanto specificato nell'articolo | Da 40 a 240 per ogni cane |
| 12.4 | Mancata raccolta deiezioni solide | Da 25 a 150 per ogni violazione |
| 13.1 | Mancata denuncia di smarrimento di un cane | Da 40 a 240 per ogni violazione |
| 19.2 | Mancata pulizia dei luoghi di alimentazione degli animali senza padrone, con conseguente causa di inconveniente igienico | Da 40 a 240 per ogni violazione |

1. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dal Comune e destinati ad attività finalizzate alla corretta applicazione del regolamento e a quelle di educazione e formazione della cittadinanza, con particolare riferimento agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative finalizzate alla diffusione delle conoscenze sui diritti degli animali e sulle buone pratiche necessarie a una serena convivenza.

## Norme di coordinamento transitorie e finali

Il presente regolamento è applicabile a tutte le fattispecie di violazione non previste fa norme generali e regionali, allo scopo di incrementare la tutela degli animali, prevedendo e sanzionando comportamenti contrari al mutato sentimento di rispetto dei diritti degli animali, quali esseri senzienti come riconosciuto a livello europeo dal Trattato di Lisbona.
Le sanzioni previste sono applicabili qualora gli organi accertatori stabiliscano che nelle fattispecie riscontrate non siano rilevabili fatti costituenti reato.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Nel caso le incompatibilità riguardino attività soggette a licenza rilasciata dal Comune la stessa resterà valida sino alla scadenza naturale e non potrà essere rinnovata per le parti in contrasto con il presente regolamento.

**ALLEGATO "A"**
**AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTRASTO DEL RANDAGISMO E DEI MALTRATTAMENTI VERSO GLI ANIMALI**

## Norme nazionali poste a tutela degli animali d'affezione

### Contrasto del randagismo

- Regolamento di Polizia Veterinaria - Dpr 320/54 e successive integrazioni e modificazioni
- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 281/91 e successive integrazioni e modificazioni

### Tutela degli animali

- Legge 189/2004 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- Legge 201/2010 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
- **Articolo 638 Codice penale –** Uccisione o danneggiamento di animale altrui
- **Articolo 674 Codice penale –** Getto pericoloso di cose (reato che si configura con lo spargimento di esche e bocconi avvelenati)

### Tutela degli animali e dell'incolumità pubblica dallo spargimento di sostanze venefiche o pericolose

- Ordinanza 12 luglio 2019 del Ministero della Salute- Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali